

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2021

Approfondimento su: Iscrizione al Runts: una scelta strategica

Lun.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Mar.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mar.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di op-zione per il regime della cedolare secca.

Mer.31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Notiziario Fitel

Statuti ETS - adeguamento

Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Iscrizione al Runts: una scelta strategica

Dopo la istituzione del Runts (D.M. 106/2020), gli enti non lucrativi di cui al libro primo del Codice Civile sono posti di fronte a una scelta strategica per il futuro. Occorre verificare da una parte la legittimità, e dall'altra la convenienza relativa all'iscrizione a Runts. Ci si chiede infatti se iscriversi al Runts conviene. Vediamo quali sono innanzitutto i vantaggi di carattere fiscale.

Il confronto da fare è tra la fiscalità di cui i singoli enti ora usufruiscono legata ai vari regimi speciali degli enti non commerciali (aps, odv, onlus) e le agevolazioni fiscali di cui potrebbero godere rivestendo la qualifica di ente del Terzo settore. Sarà necessario mettere a confronto la disciplina di cui agli artt. 143-150 del Tuir, per gli enti non commerciali, con quella di cui all'art. 79 del codice del Terzo settore (CTS), che stabilisce la natura (commerciale o non commerciale) delle attività di interesse generale degli ETS. La relativa disciplina consente di decommercializzare (art. 79, c. 2 e 2-bis) le attività di interesse generale a condizione che i costi effettivi siano almeno pari ai corrispettivi. Questi è sono gli aspetti da verificare per scegliere se aderire o meno alla riforma.

Partendo dai regimi speciali contemplati per ODV e APS il confronto andrà fatto tra le agevolazioni, previste ai fini delle imposte dirette e indirette rispettivamente dalla L. 266/1991 e L. 383/2000, e gli artt. 84 e 85 del CTS. Premesso che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art. 84, c. 2 e dell'art. 85, c. 7, occorre esaminare il caso in cui gli enti, in virtù della riforma, rischiano di perdere le agevolazioni fiscali di cui godono. E' il caso delle associazioni che perderanno la possibilità di godere del un regime fiscale di favore, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, contemplato dalla legge 398/1991.

Discorso analogo va fatto per le associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale, di formazione extrascolastica, relativamente all' abrogazione dell'art. 148, c. 3 del Tuir, concernente la non imponibilità dei corrispettivi specifici, a fronte di prestazioni di servizi o di cessioni di beni fatte ai soci. In generale, dalla lettura dell'art. 89, c. 1 del codice del terzo settore, si deduce che agli enti del Terzo settore non si applicano: "l'art. 143, c. 3; l'art. 144, cc. 2, 5, 6 e gli artt. 148, 149 del Tuir; nonché la L. 16.12.1991, n. 398".

Sarà interessante confrontare i regimi forfettari previsti dalla riforma (art. 80) per tutti gli enti del Terzo settore, nonché dall'art. 86 per ODV e APS, con l'art. 145 del Tuir relativo agli enti non commerciali.

Il risultato di questo confronto sembra a favore della nuova disciplina, sia perché in alcuni casi non pone limiti di fatturato per l'accesso ai regimi agevolati, sia perché sussistono coefficienti più favorevoli per la determinazione dell'imponibile.

Quindi partendo dall'art. 79 del codice, le agevolazioni fiscali a favore degli enti del Terzo settore sembrano comunque consistenti, bisognerà ovviamente tenere conto anche dei benefici in termini di imposte indirette e dei tributi locali ex art. art. 82.